

SCHEMA DI

ACCORDO

TRA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e

La Regione Piemonte

“Realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione”

PREMESSO

che la Regione Piemonte nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale;

che per perseguire i suddetti obiettivi la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*”, prevede specifici interventi finalizzati tra l’altro a:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

che la Regione, nell’ambito dell’autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l’altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l’adesione volontaria delle singole istituzioni scolastiche;

che il conseguimento di più elevate e diffuse competenze e capacità di apprendimento può realizzarsi rafforzando e integrando le politiche nazionali con interventi regionali a favore del miglioramento della qualità del servizio scolastico e di istruzione.

VALUTATA:

- l'importanza dei cambiamenti in corso e la complessità delle materie che, sottoposte a potestà legislative diverse, si intrecciano e si sovrappongono in ragione dei diversi fini pubblici da perseguire;
- la necessità di avviare e realizzare un rapporto di leale collaborazione interistituzionale tra la Regione stessa e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca per la promozione di specifiche attività didattiche, orientative e di supporto che, attraverso metodologie innovative, promuovano il successo scolastico di tutti gli studenti.

TENUTO CONTO della disponibilità di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, come individuati dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, nonché del personale destinatario negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 di contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione Piemonte e che per l'anno scolastico 2010-2011 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti.

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e competenze concorrenti in materia di istruzione;
- il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in particolare l'articolo 64;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 13;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"
- il decreto legge 25 settembre 2009, n.134 " Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 – 2010" ;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2009, n. 82;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 100 del 17 dicembre 2009;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e

la Regione Piemonte

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO

1. Le parti si impegnano a promuovere interventi di qualificazione, rafforzamento e ampliamento dell'offerta formativa scolastica delle scuole del Piemonte e ad attivare, fatta salva l'autonomia scolastica, coerenti modelli di organizzazione e gestione didattica volti a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere l'efficienza ed efficacia della spesa.
2. Le iniziative regionali si realizzano con le istituzioni scolastiche che vi aderiscono e perseguono le seguenti finalità:
 - a garantire l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa mediante l'allungamento del tempo scuola, un potenziamento dell'offerta formativa, un approccio didattico di tipo personalizzato e una adeguata formazione del personale scolastico;
 - ampliare il tempo di fruizione dei servizi scolastici e gli spazi di apprendimento degli studenti attraverso attività laboratoriali e progettuali extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva
 - a sostenere i processi di apprendimento, con particolare riferimento alle competenze di base e trasversali;
 - ad attivare interventi volti a favorire il successo scolastico riferito soprattutto a soggetti con disabilità e a rischio di marginalità sociale, nonché per favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri;
 - sostenere i processi di innovazione metodologica, la qualificazione delle attività didattiche curricolari e la coerenza formativa tra apprendimenti curricolari ed extracurricolari sulla base di una programmazione didattica unitaria a livello di scuole e di reti scolastiche;
 - sostenere l'autonomia funzionale e la capacità di autogoverno delle istituzioni scolastiche;
 - pianificare un sistema di formazione continua del personale della scuola
- 3 Per la realizzazione degli interventi regionali in via prioritaria sarà utilizzato il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, percettore dell'indennità di disoccupazione, come individuati dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25/9/2009, n. 134. In subordine sarà utilizzato il personale docente e il personale ATA come individuato nei DM n. 82 del 29 settembre 2009 e D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009 che non abbia potuto stipulare per gli anni 2009-2010 e 2010-2011 la stessa tipologia di contratto.
- 4 Il personale impegnato negli interventi regionali non può accettare durante lo svolgimento degli interventi stessi supplenze temporanee.

- 5 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a riconoscere al personale impegnato nelle suddette iniziative la valutazione del servizio prestato e il relativo punteggio nelle graduatorie di riferimento.
- 6 Al personale impegnato negli interventi regionali è garantita un'integrazione del sussidio di disoccupazione fino a raggiungimento della retribuzione di riferimento per un periodo pari alla durata del sussidio stesso.
- 7 La Regione Piemonte per l'attuazione del presente accordo si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie pari a 8.2000.000,00 euro.
- 8 Con specifico accordo tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale sono definite le modalità di attuazione, di monitoraggio e valutazione del piano di intervento del presente accordo.

Firme

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca

Per la Regione Piemonte